

(N. 1871)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 AGOSTO 1971

Modificazione dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1960, n. 623, relativamente al peso massimo dei pani di margarina destinata al consumo diretto

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 16 giugno 1960, n. 623, che provvede al regime fiscale della margarina alimentare, dispone esattamente in questi termini per quel che riguarda il relativo impacchettamento: « La margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo articolo 6 ». La disposizione precedentemente in vigore, quella compresa nella citata legge 4 novembre 1951, stabiliva che i panetti dovessero essere di un chilogrammo.

Accade però oggi che la norma di cui abbiamo fatto cenno sia causa di gravi intralci nel commercio della margarina alimentare, commercio che diventa sempre più diffuso, perchè la misura internazionale di impacchettatura della margarina è quella di grammi 250. Così la margarina si trova in Olanda, in Germania, in Austria, in Svezia, eccetera e su tali basi sembra debbano essere

le direttive per l'unificazione della misura che impartirà il Mercato comune europeo.

Poichè la differenza di unità di misura del pacchetto (tra i 250 e i 200 grammi) non può causare danni al consumatore nè difficoltà per la riscossione dell'imposta o per il controllo in genere, fiscale o sanitario che sia, appare opportuno al proponente che sia modificata in questo senso la disposizione di legge su riportata, anche perchè ammettere il panetto di grammi 250 non impedisce a coloro che siano attrezzati per la formazione di pacchi da grammi 200 di continuare, volendo, a formarli così.

Trattandosi di merce che viene per grande parte importata, la necessità di manipolare i pacchetti che siano in arrivo in confezione diversa o quella di ottenere la merce commettendo alle fabbriche estere una confezione speciale per l'Italia, rappresenta un inutile carico di spese e implica l'impossibilità di riesportare poi la merce rielaborata o conservata nei nostri frigoriferi. Ecco perchè il sottoscritto vi propone, onorevoli senatori, di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 16 giugno 1960, n. 623, è modificato, per quanto riguarda il peso massimo dei pani di margarina destinata all'uso alimentare, nel senso che i pani stessi non possano essere di peso superiore a grammi 250.